SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE UNITA' FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	LA VILLA S.P.A - LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2026 RSA MICHELANGELO E VILLA ALFIERI

Ufficio/Struttura	UNITA` FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Resp. Ufficio/Struttura	LOMI STEFANO
Resp. del procedimento	LOMI STEFANO
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 6.980,2		**3B020201120301**	**2026**
€ 6.980,2		**3B020201120301**	**2026**
€ 10.401,6		**3B020201120502**	**2026**
€ 8.851,05		**3B020201120302**	**2026**

Allegati Atto		
Allegato	**N. Pagine allegato**	**Oggetto Allegato**

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	**N° di pag.**	**Oggetto**

Documento firmato digitalmente

SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE UNITA' FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall'01/01/2011, all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10.12.2010 "Approvazione regolamento di contabilità della SdS Valdinievole";

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 "Regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione";

Vista la determina nr. 250 del 29.12.2011 d'approvazione dei disciplinari delle strutture organizzative relativamente all'Unità Funzionale d'Integrazione Socio Sanitaria;

Vista la determina nr. 10 del 22.01.2018 con cui è stata rinnovata la nomina a Responsabile dell'Unità Funzionale Integrazione Socio Sanitaria;

Preso atto che, nelle more della nomina del Responsabile della U.F. Integrazione Socio-Sanitaria, il Direttore della SdS Valdinievole svolge funzioni di surroga;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci nr. 6 del 26.02.2026 avente per oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Salute (PIS): 2024 – 2026;

Vista la Delibera Assemblea dei Soci n. 7 del 30.03.2026 avente per oggetto: "Bilancio Preventivo Economico anno 2026, Pluriennale 2026-2028 e Piano Programma 2026. Approvazione.";

Vista la delibera Giunta Esecutiva n. 16 del 06.05.2026 "PIAO 2026 – 2028. Approvazione" e in particolare la sottosezione 3.3 relativa alla Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale;

Vista la Legge n. 328 dell'8.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" definisce, all'art. 22 comma 2, "*i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi….. , nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale*" e fra questi ricomprende, al medesimo articolo lettera g "*gli interventi per le persone anziane e disabili ……..per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio*" e all'art. 17 comma 2, demanda alla regione la disciplina per l'erogazione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Visto Il DPGRT n. 29/R del 03.03.2010, Regolamento di attuazione della L.R. 28.12.2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), ed in particolare l'art. 4 co.1;

Considerato che La Regione Toscana con circolare Prot. n. AOO-GRT/147710/R.60.20. del 09.06.2011 ha fornito chiarimenti e indicazioni in merito a tematiche che sono risultate problematiche nella prima fase di applicazione di quanto disposto dalla sopra richiamata L.R. 82/2009

Considerato che la delibera della DGRT nr. 995 dell'11.10.2016:

- approva il documento "Schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti in sostituzione dello schema tipo di convenzione in materia di strutture residenziali per anziani approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 5 del 15/01/1991;
- prevede l'obbligatorietà di stipulare accordi tra le parti interessate, sulla base del modello basato sul sistema di libera scelta, per le **strutture pubbliche**, nonché per quelle **private e del privato sociale** che intendono operare nell'ambito del sistema residenziale con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale;
- comporta **l'adesione al Portale regionale dedicato all'offerta residenziale toscana (Portale regionale delle RSA)** per i gestori delle Strutture che decidono di sottoscrivere l'accordo che saranno responsabili delle informazioni rese ad ARS al fine della pubblicazione online delle stesse sul portale;

Considerato che, tra gli altri, le Società della Salute, nel rispetto della L.R.T. 40/2005 e s.m.i., hanno la funzione di **indirizzo** e di **governo** finalizzata alla **definizione delle linee della programmazione operativa e attuativa del territorio**, all'interno della quale si inserisce anche il percorso di attuazione del principio della libera scelta di cui all'articolo 2 comma 4 della L.R. n. 82/2009.

Considerato che il portale: **RSA della Toscana** è il nuovo portale in cui sono inserite le Residenze sanitarie assistenziali autorizzate, accreditate e finanziate dal Servizio sanitario regionale, presenti nel territorio della Regione Toscana;

Considerato che la struttura La Villa con sede legale in Firenze via via Bendetto Da Foiano,14 c.f./p.iva 05548060481 , è presente sul portale della Regione Toscana ed è pertanto in possesso di tutti i requisiti necessari all'erogazione della prestazione di assistenza garantendo al contempo un adeguato livello e una qualità dell'offerta di tali servizi assicurando l'appropriatezza dell'uso delle risorse;

Vista l'autorizzazione al funzionamento, Prot. n. 32981 del 24.07.2006, rilasciata dal Comune di Camaiore, ove si autorizza la struttura "Villa Alfieri", posta in Via Alfieri, n. 14 Lido di Camaiore a funzionare ed ospitare n. 40 posti residenziali per non autosufficienti, sotto l'osservanza delle norme di Legge e dei Regolamenti vigenti in materia
Visto il punto 5 della delibera della Giunta Esecutiva della SdS Valdinievole avente per oggetto: "DGRT n. 995 dell'11.10.2016: definizione dei rapporti giuridici ed economici tra la SdS e le RSA operanti nel territorio della Valdinievole. Autorizzazione alla sottoscrizione del relativo accordo" ove viene fissato in €. 47,00 al giorno, il corrispettivo sociale del titolo d'acquisto per le strutture attive o che si attiveranno nella Valdinievole nonché per le strutture al di fuori del territorio della Valdinievole, nel rispetto del principio della libera scelta;

Vista la notifica n. 05548060481-15032022-1556 inviata al SUAP in data 15.03.2022, prot. n. 0111619, contenente la dichiarazione dell'avvenuto adeguamento ai requisiti generali e ai requisiti specifici, da parte del legale rappresentante della struttura residenziale a carattere comunitario persone a rischio psico-sociale e/o in disagio denominata "Michelangelo", ubicata in Via Barcara n. 36 – Aulla, 54011 Aulla (MS);
Vista l'autorizzazione al funzionamento, Prot. n. 14114/1122 del 27.08.2005, rilasciata dal Comune di Aulla (MS), subentro del 30.10.2008 della società "La Villa Spa", ove si autorizza la struttura RSA "Michelangelo", posta ad Aulla Loc. Barcara, 36, a funzionare ed ospitare n. 80 posti, di cui n. 40 per anziani non autosufficienti e n. 40 per adulti inabili, sotto l'osservanza delle norme di Legge e dei Regolamenti vigenti in materia, precisando che il subentro della società "La Villa Spa" è stata effettuata in seguito a richiesta Prot. n. 15888 del 22.09.2008 ed attuata con atto di assemblea straordinaria e ordinaria, registrato all'Agenzia delle Entrate di Firenze il 30.07.2008, al n. 1T/8142;

Viste le fatture, relative al periodo da Gennaio - Marzo 2026. emesse da "La Villa s.p.a" con sede legale in via Bendetto Da Foiano,14 Firenze - c.f./p.iva 05548060481, relative a prestazioni svolte nei confronti di B.C: di seguito elencate:

RSA MICHELANGELO				
N. fatt	**Data**	**Competenza**	**Importo**	**Tipo**
163	31/01/2026	gen-26	3.664,20 €	sanitario
164	31/01/2026	gen-26	4.196,10 €	sanitario
N.C.546	17/04/2026		- 4.137,00 €	sanitario
			59,10 €	sanitario
341	06/03/2026	feb-26	3.250,50 €	sanitario
342	06/03/2026	feb-26	4.964,40 €	sanitario
398	31/03/2026	mar-26	1.743,75 €	sanitario
399	31/03/2026	mar-26	5.378,10 €	sanitario
		TOT.	**19.060,05 €**	
371	16/03/2026	feb-26	1.743,75 €	sociale
372	16/03/2026	gen-26	2.917,65 €	sociale
373	16/03/2026	feb-26	1.572,25 €	sociale
374	16/03/2026	feb-26	3.563,00 €	sociale
397	31/03/2026	mar-26	3.664,20 €	sociale
400	31/03/2026	mar-26	2.370,40 €	sociale
		TOT.	**15.831,25 €**	
VILLA ALFIERI				
165	31/01/2026	gen-26	1.773,00 €	sanitario
343	06/03/2026	feb-26	1.536,60 €	sanitario
		TOT.	**3.309,60 €**	

Per un totale complessivo di **38.200,90€**

Considerato che le prestazioni di cui si propone la liquidazione sono state regolarmente effettuate e controllate dall'Ufficio competente per quanto concerne l'effettiva attività svolta e l'esatta applicazione delle tariffe;

Dato atto che la suddetta spesa trova copertura nel Bilancio dell'Ente annualità 2026;

Preso atto della normativa contenuta nell'art. 2, comma 9, della Legge n. 286 del 24.11.2006, di conversione del Decreto Legge n. 262/2006, in tema di pagamenti superiori ad Euro 10.000,00, considerato che il presente provvedimento non necessita del nulla-osta rilasciato dal competente Ente;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 16 e 16/bis della Legge n. 2 del 28.01.2009 di conversione del Decreto Legge anticrisi n. 185/2008 (DURC) e riscontrata la regolarità contributiva;

Attestata la regolarità contributiva della Ditta (DURC) protocollo INAIL-56043155 del 23.09.2026 con scadenza 21.01.2027;

Preso atto della normativa contenuta nell'art. 2, comma 9, della Legge n. 286 del 24.11.2006, di conversione del Decreto Legge n. 262/2006, in tema di pagamenti superiori ad euro 10.000,00, come

modificato dalla L. 205/2017 che ha ridotto, con decorrenza 1° marzo 2018, da 10.000,00 a 5.000,00 euro il limite minimo per la verifica degli adempimenti, e dei nullaosta rilasciati dal competente Ente - Identificativo Richiesta n. 202600011085810;

Considerato quanto disposto dalla determinazione n. 4 del 07.07.2011, paragrafo 4.5, riguardante i pagamenti effettuati da strutture sanitarie in favore di soggetti accreditati presso la Regione Toscana esclude l'applicazione della normativa prevista dalla L. 136/2010 (CIG);

Ricordato l'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) compete ai cessionari o committenti il versamento dell'Iva, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto quanto disposto dagli artt. 71/bis e 71/novies della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 "Consorzi"del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il comma 5.2.4 della Convenzione che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto l'art. 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali", comma 2, del D.lgs 18.08.2000 n.267;

Di dare atto che il presente provvedimento necessita del parere contabile;

DISPONE

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, a La Villa s.p.a. con sede legale in Firenze via Benedetto Da Foiano,14 c.f./p.iva 05548060481, le fatture indicate in premessa per un importo complessivo di €. 38.200,90(esente iva), effettuando l'accredito sul conto corrente comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L.136/2010;
2. di dare atto che la spesa di € 11.968,05(esente iva) trova copertura nel bilancio preventivo economico 2026 sul conto 3B0201120501, Autorizzazione 42/2026 che presenta idonea disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di € 6.980,20 (esente iva) trova copertura nel bilancio preventivo economico 2026 sul conto 3B020201120301, Autorizzazione 43/2026 che presenta idonea disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di € 10.401,60(esente iva) trova copertura nel bilancio preventivo economico 2026 sul conto 3B020201120502, Autorizzazione 44/2026 che presenta idonea disponibilità;
5. di dare atto che la spesa di € 8.851,05 (esente iva) trova copertura nel bilancio preventivo economico 2026 sul conto 3B020201120302, Autorizzazione 45/2026 che presenta idonea disponibilità;

6. di dare atto che il CIG sono i seguenti: **BA28EDCCBC** e **BA29B46B4E**
7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
8. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole.

Il Responsabile U.F. Integrazione Socio-Sanitaria
Dott. Lomi Stefano

Documento firmato digitalmente